

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo, con Ufficio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116, presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica

E

l'Università degli studi del Piemonte Orientale (d'ora in poi "Università"), con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6 C.F. 94021400026, legalmente rappresentata dal Rettore, prof. Menico Rizzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

di seguito congiuntamente "*le Parti*"

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio*”, con il quale al Ministro sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante “*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 settembre 2024 al nr. 2434 con il quale è stato conferito al dott. Paolo Vicchiarello l’incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 settembre 2023 al n. 2605, con il quale è stato conferito al dott. Sauro Angeletti l’incarico di Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 13 luglio 2021;
- il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione “*Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*”, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione pro tempore il 10 gennaio 2022;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;
- il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario;



- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- la legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”;
- il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 giugno 2024, n. 773 recante “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”;
- il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 6 dicembre 2024, n. 1835 recante “*Linee guida per l’offerta formativa a distanza*”;
- lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale modificato con D.R. 1093/2023 prot. n. 79774 del 3/7/2023;
- lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale che prevede che per l’attuazione delle proprie finalità istituzionali l’Ateneo possa stipulare apposite convenzioni anche con Enti e Amministrazioni Pubbliche;
- il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, tra l’altro, in materia di attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, la definizione di programmi generali e unitari dell’alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell’aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il suddetto D.P.C.M. 12 novembre 2022 che prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo “*DFP*”);
- il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e dal Ministro *pro tempore* dell’università e della ricerca del 7 ottobre 2021;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 sulla pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025 sulla valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione;



- il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica dell'8 agosto 2023 (prot. n. ID 47843423) recante, in particolare, la disciplina relativa ai criteri di erogazione dei contributi in favore degli studenti e degli atenei, nonché agli aspetti organizzativi di carattere più generale, riferiti alla programmazione dell'offerta didattica dell'iniziativa "PA 110 e lode";

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione continua del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni è una leva strategica fondamentale per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione, modernizzare l'azione amministrativa e realizzare effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- il consolidamento e l'ampliamento dell'offerta formativa e la progettazione di nuovi percorsi formativi a partire dalla rilevazione e dall'analisi dei fabbisogni del personale della pubblica amministrazione in servizio e in corso di reclutamento sono funzionali al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali;
- nell'ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l'obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare attuazione al citato Protocollo d'intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro *pro tempore* per la pubblica amministrazione e dal Ministro *pro tempore* dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO CHE

- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento diffuso delle conoscenze e delle competenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, con l'obiettivo di migliorare le performance organizzative delle amministrazioni e i livelli qualitativi dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP, in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR, intende promuovere la definizione e l'attuazione di un piano strategico per la formazione del personale pubblico che, a partire dalla realizzazione di sinergie tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni italiane;
- l'Università del Piemonte Orientale è un'università statale italiana, con un modello policentrico insediato nel territorio del Piemonte Orientale con sedi a Vercelli, Novara ed

Alessandria e che presenta un'ampia ed articolata offerta formativa articolata in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico, Master di I e II livello, Corsi di Dottorato di ricerca e Corsi di Specializzazione di Area Sanitaria;

- l'Università, per la sua missione – concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- i risultati della sperimentazione realizzata negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023 e le disposizioni previste dal citato decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica dell'8 agosto 2023 evidenziano l'esigenza di operare una razionalizzazione dell'offerta formativa rientrando nell'iniziativa "PA 110 e lode" (di seguito, "corsi "PA 110 e lode"") e, al contempo, l'aggiornamento delle disposizioni contenute in tutti i protocolli già stipulati con gli Atenei;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. I visti, le premesse e i considerati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito, "Protocollo") che sostituisce nella sua interezza eventuali Protocolli e relativi accordi attuativi precedentemente sottoscritti.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a definire e attuare iniziative coordinate per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni formativi funzionale alla definizione di un piano strategico per lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.

3. Le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
 - a) promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio di proprio interesse, attivati dall'Università, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici e l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibili i corsi di studio concordati;
 - b) collaborare alla progettazione di modalità di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi delle pubbliche amministrazioni, anche al fine dell'adozione, da parte di queste ultime, dei relativi atti di programmazione (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);
 - c) collaborare all'organizzazione dell'offerta formativa e alla individuazione di eventuali *partner* per la sua erogazione.
4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, il DFP può prevedere il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
 - 5.1 per l'Università:
 - a) rispondere, di comune intesa con il DFP, ai bisogni formativi specifici del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, favorendone l'iscrizione nelle seguenti forme:
 - i. garantendo ai dipendenti pubblici la possibilità di frequentare i corsi "PA 110 e lode" secondo le modalità (convenzionale, mista, prevalentemente o integralmente a distanza, ai sensi del DM n. 773/2024) indicate nell'elenco allegato al presente Protocollo;
 - ii. applicando una specifica tassazione universitaria agevolata per i corsi "PA 110 e lode", secondo quanto indicato nell'elenco allegato al presente Protocollo;
 - iii. consentendo eventuali deroghe alle ordinarie scadenze previste per le iscrizioni ai corsi universitari;
 - b) progettare e promuovere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni;
 - c) erogare il contributo previsto dal DFP per i dipendenti pubblici iscritti ai corsi "PA 110 e lode", anche, eventualmente, in misura compensativa rispetto alle tasse di iscrizione dovute da ciascuno studente (esonero parziale o totale), previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di merito previsti dal presente Protocollo;
 - 5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:



- a) coordinare e integrare l'offerta formativa dell'Università con quella di altre Università, attraverso una preventiva valutazione dell'offerta formativa proposta con riguardo alla rispondenza rispetto agli obiettivi strategici di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalle Direttive del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 e 14 gennaio 2025 e da eventuali ulteriori e successivi atti di indirizzo;
- b) collaborare, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, all'adattamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (ANS), da utilizzare da parte dell'Università quale strumento di monitoraggio e rendicontazione dei risultati formativi degli studenti dei corsi "PA 110 e lode" e dal DFP per le attività di gestione amministrativa dell'iniziativa e a fini statistici;
- c) erogare per ciascun anno accademico, in favore dell'Università, l'ammontare dei contributi in favore degli studenti iscritti ai corsi "PA 110 e lode" aventi i requisiti soggettivi e di merito e l'ammontare dei contributi maturati dall'Università definiti nel presente Protocollo.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. L'offerta formativa oggetto del presente Protocollo, proposta dall'Università e validata dal DFP, è indicata nel prospetto allegato al presente Protocollo che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L'offerta formativa comprende le seguenti tipologie di corso:
 - a) corsi di laurea, lauree magistrali e a ciclo unico;
 - b) master di I e di II livello.
3. L'eventuale modifica o aggiornamento dell'offerta di corsi "PA 110 e lode" definita con il presente Protocollo potrà essere operata una sola volta per anno accademico, in particolare per l'eventuale esclusione o l'inclusione di ulteriori corsi ritenuti di interesse per i dipendenti pubblici non avviati e/o non previsti nella programmazione didattica iniziale. Tale aggiornamento dovrà avvenire con la sottoscrizione di un accordo attuativo tra i referenti delle Parti, così come indicati dall'articolo 10 del presente Protocollo.
4. Le informazioni relative ai corsi "PA 110 e lode" oggetto del presente Protocollo, come pure tutte le informazioni relative alle procedure di iscrizioni, sono pubblicate sul sito dell'Università al seguente indirizzo: www.uniupo.it
5. I corsi "PA 110 e lode" oggetto del presente Protocollo devono essere obbligatoriamente caratterizzati dall'utilizzo del logo dell'iniziativa "PA 110 e lode". L'Università assicura la piena corrispondenza e il progressivo affinamento tra i contenuti dell'offerta formativa del Protocollo, eventualmente aggiornata, e i contenuti pubblicati sul sito.

Articolo 4

(Requisiti per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di studi "PA 110 e lode")

1. L'iscrizione ai corsi "PA 110 e lode" è subordinata al possesso del requisito soggettivo relativo allo status di "dipendente pubblico", ossia di essere alle dipendenze a tempo indeterminato, ovvero determinato fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, di una delle amministrazioni pubbliche *ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001*. Tale requisito dovrà essere posseduto all'atto di iscrizione al corso di studio ed autocertificato ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. L'Università, come anche il DFP per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica, si riservano lo svolgimento di controlli campionari sulle dichiarazioni rese.
2. L'accesso ai corsi di studio "PA 110 e lode" indicati nel prospetto allegato al presente Protocollo è subordinato al sostenimento di prove di accesso, di verifica delle conoscenze o di verifica della personale preparazione sulla base delle modalità ordinarie di ammissione previste dall'ordinamento di ciascun corso di studi. L'Università può prevedere, nel rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento, contingenti predeterminati di posti sovranumerari riservati ai dipendenti pubblici.
3. I dipendenti pubblici possono fruire delle agevolazioni previste per tutta la durata del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Laddove quest'ultimo dovesse concludersi, allo studente non avente più lo status di dipendente pubblico continua ad applicarsi la tassazione ordinaria dell'Università dall'anno accademico successivo a quello in cui lo studente era iscritto in qualità di dipendente pubblico.
4. I dipendenti pubblici possono fruire delle agevolazioni previste per un unico corso "PA 110 e lode" alla volta.
5. Fatta salva la normativa sul diritto allo studio per la determinazione della contribuzione studentesca agevolata in base all'ISEE, l'adesione all'iniziativa "PA 110 e lode" è incompatibile con qualsiasi altra borsa di studio, contributo, sussidio o altra erogazione comunque denominata, riconosciuta da qualsiasi ente pubblico o privato, che abbia finalità di sostegno allo studio.

Articolo 5

(Frequenza dei corsi di studio)

1. Le modalità di frequenza dei corsi "PA 110 e lode" ("convenzionale", "mista", "prevalentemente" o "integralmente a distanza") sono stabilite dall'Università e indicate, per ciascun corso di studio, nell'elenco allegato al presente Protocollo.
2. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.

Articolo 6

(Contribuzione universitaria agevolata)

1. L'Università, fermo restando le tasse regionali e le imposte di bollo dovute per l'iscrizione ove previste, applica in favore dei pubblici dipendenti una contribuzione agevolata per ciascuna tipologia di corso "PA 110 e lode". A tal fine, nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'Università, per ciascun corso di studi "PA 110 e lode", indica:
 - a) in caso di contribuzione studentesca determinata dall'Università in base all'ISEE, sia a scaglioni che proporzionalmente, l'importo dello sconto espresso in termini percentuali e/o assoluti per gli studenti iscritti all'iniziativa "PA 110 e lode", garantendo lo sconto minimo previsto dal successivo comma 2 per ciascuno studente;
 - b) in caso di contribuzione studentesca determinata dall'Università non in base all'ISEE, ma quale contributo onnicomprensivo di importo unitario e fisso:
 - l'importo totale del costo di contribuzione a carico dello studente non iscritto all'iniziativa "PA 110 e lode";
 - l'importo della tassazione agevolata ai dipendenti pubblici in base al presente Protocollo.
2. La sconto sulla contribuzione deve essere pari o superiore a 330 € rispetto alla contribuzione dovuta dagli studenti non iscritti all'iniziativa "PA 110 e lode". Tale sconto può essere inferiore a 330 € solo nel caso in cui l'agevolazione sulla contribuzione riduca l'importo dovuto dallo studente a 0 €.

Articolo 7

(Monitoraggio dell'attuazione del Protocollo)

1. I dati relativi ai dipendenti pubblici iscritti ai corsi "PA 110 e lode" e agli obiettivi formativi conseguiti sono prodotti dall'Università attraverso il sistema ANS del Ministero dell'Università e della ricerca, integrati ove necessario da specifiche dichiarazioni che ne formalizzano la correttezza e completezza.
2. Al momento dell'iscrizione l'Università richiede al dipendente apposita dichiarazione che, per lo stesso anno accademico, lo stesso non abbia già effettuato l'iscrizione, anche presso un'altra Università, ad altro corso "PA 110 e lode", beneficiando delle relative agevolazioni, nonché che non benefici di borse di studio, contributi, sussidi o altre erogazioni comunque denominate, riconosciute da qualsiasi ente pubblico o privato, che abbiano finalità di sostegno allo studio.
3. Sin d'ora l'Università autorizza il DFP al trattamento dei dati personali trasferiti durante l'attuazione del Protocollo, previo consenso informato dato dagli iscritti all'Università, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 8

(Contributi a favore degli studenti)

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi “PA 110 e lode”, agli studenti dipendenti pubblici che soddisfano i requisiti di merito di cui al successivo comma 2, è riconosciuto un contributo pari al 50% del costo di iscrizione sostenuto, nei limiti di una soglia massima predefinita per tipologia di corso di studi, come di seguito indicato:
 - a) lauree, lauree magistrali e a ciclo unico: contributo fino ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro;
 - b) master di I e di II livello: contributo fino ad un massimo di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro.
2. Gli studenti iscritti a corsi di laurea “PA 110 e lode” beneficiano del contributo se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e in ogni caso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. Il conteggio comprende i soli CFU derivanti da esami sostenuti presso l’Università alla quale il dipendente è iscritto per frequentare un corso di studi “PA 110 e lode”. Restano esclusi i crediti formativi riconosciuti per l’annualità a seguito di convalida di titoli già acquisiti.
3. Gli studenti iscritti a master di I e di II livello “PA 110 e lode” ricevono il contributo previo completamento positivo dell’attività formativa.
4. L’erogazione del contributo in favore degli studenti dipendenti pubblici è operata dall’Università previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di merito, anche, eventualmente, in misura compensativa rispetto alle tasse di iscrizione dovute da ciascuno studente.
5. Alla fine di ogni anno accademico, l’Università è tenuta a richiedere tempestivamente al DFP il rimborso dei contributi maturati agli studenti dipendenti pubblici in possesso dei requisiti soggettivi e di merito. La rendicontazione dei contributi erogati dall’Università è operata attraverso i dati inseriti e certificati su ANS nonché desumibili dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dal DFP.

Articolo 9

(Contributi a favore dell’Università)

1. Al fine di ristorare l’Università per gli oneri a vario titolo connessi all’iniziativa, quali innanzitutto quelli di carattere amministrativo, didattico ed eventualmente tecnologico-logistico, è riconosciuto un contributo determinato come di seguito indicato:
 - a) contributo standard: 330 (trecentotrenta/00) euro per iscritto per ciascun anno accademico, per qualunque tipologia di corso di studi;
 - b) contributo con carattere di premialità correlato al numero di dipendenti pubblici formati: 660 (seicentossanta/00) euro per ciascun dipendente che, iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, consegua la media dei CFU minimi di cui al precedente

- art. 8, comma 2 o che, iscritto ad un master di I e di II livello o ad un corso di perfezionamento o alta formazione, lo abbia completato secondo le modalità e nei termini previsti;
- c) contributo con carattere di premialità rispetto alle modalità di erogazione della didattica: 330 (trecentotrenta/00) euro per ciascuno studente iscritto a corsi “PA 110 e lode” per i quali è prevista una didattica con modalità mista, come definita dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 10 giugno 2024, n. 773 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
2. Al termine delle immatricolazioni l’Università può richiedere al DFP l’erogazione di anticipazioni determinate in relazione al numero degli iscritti (art. 9, co. 1, lett. a) e alle modalità di erogazione della didattica (art. 9, co. 1, lett. c) basate sui dati relativi alle iscrizioni risultanti da ANS nonché desumibili dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dal DFP.
3. Al termine di ciascun anno accademico, l’Università è tenuta a trasmettere tempestivamente al DFP la richiesta – elaborata sulla base dei dati risultanti da ANS nonché delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal DFP stesso – dell’ammontare dei contributi maturati per il precedente anno accademico, non già oggetto di riconoscimento ed erogazione da parte del DFP stesso ai sensi del precedente comma.

Articolo 10

(Referenti e comunicazioni)

1. Al fine di assicurare un coordinamento operativo e una piena attuazione di tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
- per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze, mail istituzionale: protocolli.pa110elode@funzionepubblica.gov.it PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it;
 - per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Rettore mail istituzionale: rettore@uniupo.it , PEC: protocollo@pec.uniupo.it
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 11

(Controlli sulla rendicontazione)

1. Il DFP, anche per il tramite dell’Ispettorato della funzione pubblica, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sui dati oggetto di rendicontazione da parte dell’Università di cui agli artt. 8 e 9.

2. L'esito di tali controlli potrà comportare l'eventuale rideterminazione degli importi dovuti quale rimborso - ai sensi dell'art. 8, comma 5 - e quale contributo a favore dell'Università - ai sensi dell'art. 9 - nonché l'eventuale azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 12

(Clausola di salvaguardia)

1. L'erogazione dei contributi in favore degli studenti e dell'Università è in ogni caso determinata in funzione delle risorse assegnate annualmente al DFP ed effettivamente disponibili.
2. Il DFP si riserva la facoltà di applicare sul presente Protocollo l'eventuale rideterminazione dei contributi all'Università e agli studenti, dandone tempestiva comunicazione.

Articolo 13

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni accademici a decorrere da quello di sottoscrizione 2025-2026 e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Alla fine di ogni anno accademico è fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via PEC e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
3. Il recesso di cui al comma precedente ha efficacia dall'anno accademico successivo a quello dell'anno accademico nel corso del quale è stato notificato il recesso all'altra parte. Resta inteso che, a tutela dell'affidamento degli studenti-dipendenti già iscritti ai corsi di laurea in virtù del presente Protocollo, l'Università dovrà comunque consentire il completamento dei corsi di studio con le modalità agevolate di cui al presente Protocollo se sono conseguiti almeno la metà dei CFU previsti da ciascun anno di corso e per un numero massimo di due anni oltre alla durata legale del corso.

Articolo 14

(Contenzioso)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo.
2. In difetto, eventuali controversie saranno deferite al Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo, rientrando il presente Protocollo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex art. 133 d.lgs. n. 104/2010*.

Articolo 15

(Trattamento dei dati e riservatezza)

1. Le Parti convengono che, per il trattamento di dati personali per le attività concordate, le stesse agiranno nella piena osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente in materia (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
2. Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, mantenendo tali informazioni confidenziali e limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che per ragione della loro funzione debbano averne cognizione.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso di ciascuna Parte.
2. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
3. Il presente Protocollo d'intesa, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

Il Rettore
Prof. Menico Rizzi

ALLEGATO: “Elenco dei corsi di studio “PA 110 e lode” facenti parte dell’offerta formativa”